



8672

Sent. n.	113/19.
Rep. n.	
Cron. n.	113/19.
R.G. n.	12/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI - SEZIONE CIVILE -

in persona del Giudice dr. Monica Rabuano ha emesso la seguente

SENTENZA

Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c.

nella causa iscritta al N. 12/2017 R.G.A.C. le cui conclusioni sono state precisate all'udienza del 21.12.2017 ed avente ad oggetto: opposizione ad avviso di riscossione canoni idrici; azione d'accertamento negativo.

TRA

PALUMBO Enrico, C.F. PLMNRC63R23F839I, elettivamente dom.to in Napoli alla via L. Giordano n. 142, presso lo studio dell'Avv. Huri Vaishna Palumbo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.

ATTORE

E

COMUNE DI GIUGLIANO, in persona del Sindaco p.t., P.IVA 01547361210, elettivamente domiciliato ivi, alla via A. M. Pirozzi n. 22, presso lo studio del Armando Felace, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti e decreto n. 193 del 07.09.2017.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale d'udienza del 21.12.2018 e scritti difensivi che qui abbiansi per integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Palumbo Enrico proponendo opposizione avverso l'avviso di riscossione n. 800520169207, notificato il 21.12.2016, citava in giudizio, dinanzi l'Ufficio del Giudice di pace di Marano, il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., per sentir accertare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza del diritto dell'Ente accertatore; la nullità, la irritualità e l'illegittimità della pretesa creditoria con la condanna del convenuto alle spese e competenze del giudizio.

Eccepiva la prescrizione e la decadenza della pretesa creditoria; la carenza di legittimazione passiva; le modalità di calcolo meramente presuntivo del consumo e l'utilizzo di tariffe non accettate dall'utenza.

Concludeva come in premessa.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva il Comune di Giugliano, contestando la domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto. Eccepiva la regolare notifica delle fatture opposte; il mancato decorso del termine prescrizionale.

Non abbisognando di particolare istruzione la causa perveniva all'udienza del 21.12.2018, per la precisazione delle conclusioni e, queste rassegnate, veniva riservata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Sull'eccezione di prescrizione si osserva che nel caso in esame, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme non è maturata in quanto il Comune di Giugliano ha notificato l'avviso di riscossione dei canoni idrici relativo alle fatture del 3180 del 31.12.2011 e n. 3066 del 31.12.2012, in data 21.12.2016, prima, quindi, della scadenza del quinto anno solare.




Sulla carenza di legittimazione attiva dalla documentazione depositata in atti ed in particolare dal contratto di locazione ad uso abitativo del 24.05.2006 è emerso che il contratto è stato stipulato per la durata di quattro anni dal 06.04.2006 al 04.06.2010, rinnovabile per tacito consenso in caso di mancata disdetta da parte del locatore al conduttore.

Ebbene, mancando la prova della disdetta comunicata dal locatore al conduttore, l'eccezione va disattesa.

In relazione alle fatture n. del 3180 del 31.12.2011 e n. 3066 del 31.12.2012, va detto che il contratto di somministrazione non ha bisogno per la sua esistenza di particolari rigorismi di forma, essendo sufficiente a rivelarne l'esistenza l'intento, l'attuazione e il comportamento di fatto dei soggetti, consistente nella ricezione e fruizione da parte di uno dei contraenti della fornitura effettuata dall'altro.

L'attore ha però contestato le modalità di calcolo meramente presuntivo del consumo e l'utilizzo di tariffe non accettate dall'utenza.

Tra l'utente ed il Comune, intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 C.C., posto in essere con adesione ad un contratto (artt. 1341-1342 C.C.), a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere avere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 c.c. Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 c.c.): alla somministrazione dell'acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell'utente. Il canone per la fornitura dell'acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune ed i canoni e le tariffe sono



determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del servizio. Ne discende che le prestazioni di acqua non possono essere quantificate con metodi induttivi o con sistema "consumo presunto", poiché così facendo verrebbe alterato il vincolo di sinallagma, sotteso ai contratti con prestazioni corrispettive.

Ciò detto è evidente che l'attore non è tenuto a pagare al Comune il corrispettivo richiesto pari ad € 904,12, in quanto trattasi di consumo presunto non supportato da accertamenti dell'effettivo consumo regolarmente comunicato all'utente.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice di pace di Marano di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Palumbo Enrico, con atto di citazione nei confronti del Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:


Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto dichiara non dovuta al Comune di Giugliano la somma di euro 904,12, richiesta con l'avviso di riscossione n. 800520169207, notificato il 21.12.2016.

Condanna il Comune di Giugliano, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore di Palumbo Enrico, della metà delle spese e competenze del giudizio che liquida in euro 300,00, oltre € 80,00 per esborsi, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Huri Vaishna Palumbo, dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Marano il 31.01.2019.



IL GIUDICE DI PACE
Dot. ssa Monica Sanovella
Valeria Rabuano





Giudice di Pace di Marano di Napoli

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale n. 113/18 che si rilascia in forma esecutiva a richiesta di: An. HURU VAISHNA PLONBO (ATTI)
Marano di Napoli li 18 / 03 / 2024.

IL CANCELLIERE